



STATUTO ONAOSI

Art. 1

(Denominazione)

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 1, Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI, con sede in Perugia.

2. La Fondazione è ente senza scopo di lucro e ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli art. 12 e seguenti del Codice civile.

3. La Fondazione è titolare di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, di cui alla Legge 7 luglio 1901, n. 306 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

(Scopi)

1. L'attività della Fondazione ha per scopo primario il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione, entro i limiti di bilancio, degli orfani, siano essi figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti (di seguito denominati orfani), di medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, contribuenti obbligatori o volontari, ai sensi del successivo art. 5, per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte.

2. La Fondazione eroga le prestazioni previste al comma precedente anche in favore di figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, nei casi previsti dal presente Statuto.

3. Nei limiti e nel rispetto delle compatibilità di bilancio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con apposito regolamento, una volta assicurate le prestazioni ed i servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Fondazione eroga prestazioni:

- a) ai figli del contribuente vivente, il quale si trovi in situazioni di grave e documentata difficoltà economica;
- b) ai figli dei contribuenti anche in caso di decesso del genitore non sanitario;
- c) ai contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale al fine del loro recupero lavorativo.

Inoltre la Fondazione può erogare prestazioni assistenziali ai contribuenti disabili e agli ex contribuenti, se indigenti e qualora non fruitori di prestazioni di altri Enti previdenziali.

4. I figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, gli stessi contribuenti e i loro coniugi possono fruire, a pagamento, delle prestazioni e dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2.

5. La Fondazione pone in essere tutte le attività, anche a carattere strumentale, accessorio e comunque connesso, necessarie e utili al migliore perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi.



Art. 3
(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da quello originario dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani e da:

- a) i beni che per acquisti, lasciti, donazioni o a qualunque altro titolo, siano pervenuti o pervengano alla Fondazione;
- b) le somme destinate a formare riserve e accantonamenti.

Art. 4
(Entrate)

1. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- a) i contributi di cui all'art. 2, lett. e) ed f), Legge 7 luglio 1901, n. 306 e successive modifiche e integrazioni;
- b) le rendite del patrimonio;
- c) i proventi derivanti dall'erogazione di prestazioni e servizi a pagamento;
- d) le eventuali entrate e proventi diversi.

Art. 5
(Contribuenti)

1. Sono **contribuenti obbligatori** della Fondazione tutti i Sanitari, dipendenti pubblici a qualunque titolo, iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

2. Sono **contribuenti volontari** della Fondazione tutti gli altri sanitari laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria e farmacia, non rientranti nel precedente comma 1, che ne facciano richiesta, a condizione che la stessa venga accolta.

3. I contribuenti obbligatori e volontari sono tenuti al versamento dei contributi nella misura e con le modalità deliberate dal Comitato di Indirizzo con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per i contribuenti obbligatori l'entità del contributo è rapportata, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base ed all'anzianità di servizio nei termini previsti dal regolamento.

Art. 6
(Soggetti assistiti)

1. Hanno titolo alle prestazioni della Fondazione, secondo il Regolamento su prestazioni e servizi:

- a) gli orfani dei contribuenti che, alla data del decesso, risultino iscritti e in regola con i versamenti dei contributi;
- b) i figli dei contribuenti dichiarati totalmente e permanentemente inabili all'esercizio della professione, in regola con i versamenti e con cancellazione dai rispettivi Ordini provinciali;



c) i figli dei contribuenti cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie o con 60 (sessanta) anni di età e che abbiano, in ogni caso, un minimo di 30 anni di contribuzione complessiva e che mantengano la contribuzione all'ONAOSI;

d) i figli dei contribuenti volontari che, avendo un minimo di 60 anni di età, abbiano versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 anni e che mantengano la contribuzione all'ONAOSI.

Art. 7

(Prestazioni e servizi)

1. La Fondazione assolve il proprio scopo primario erogando le seguenti prestazioni in favore dei soggetti assistiti:

- (a) ammissione in strutture;
- (b) contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario;
- (c) interventi diretti a favorire la formazione;
- (d) interventi speciali a favore dei disabili di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni;
- (e) convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per la formazione;
- (f) ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o a essi strumentale, complementare o comunque connessa, con particolare riferimento al comma 3, del precedente art. 2, nei termini previsti dal regolamento.

2. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità ed entro i limiti di bilancio, eroga, altresì, prestazioni e servizi, anche a pagamento, cui possono accedere i figli di contribuenti viventi, gli stessi contribuenti e i loro coniugi.

3. Le condizioni e le modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi, ivi comprese le eventuali priorità, sono fissate con regolamento.

Art. 8

(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:

- il Comitato di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Art. 9

(Il Comitato di Indirizzo – Composizione e durata)

1. Il Comitato di Indirizzo risulta composto da un numero complessivo di componenti, in maggioranza elettivi, in risultanza di quanto stabilito nei successivi commi.

In fase di prima applicazione, il Comitato di Indirizzo è composto complessivamente da n. 34 (trentaquattro) componenti, di cui n. 21 (ventuno) eletti tra i contribuenti obbligatori, n. 3 (tre) eletti tra i contribuenti volontari e n. 10 (dieci) designati.



2. I rappresentanti dei **contribuenti obbligatori** sono eletti in ragione di n. 1 (uno) componente per ogni 7000 (settemila) contribuenti obbligatori, arrotondato per eccesso. Tale risultante è suddivisa proporzionalmente tra le categorie dei medici chirurghi e odontoiatri, medici veterinari e farmacisti sulla base di quozienti interi e dei più alti resti. E' assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle tre categorie. Nessuna categoria può avere un numero di rappresentanti superiore a 4/5 (quattroquinti) del totale dei rappresentanti dei contribuenti obbligatori, arrotondato per eccesso. Ciascun avente diritto vota per la propria categoria professionale.

3. In relazione al precedente comma 2, in fase di prima applicazione il numero dei componenti da eleggere da parte di ciascuna categoria professionale è complessivamente di 21 (ventuno), di cui rispettivamente di 17 (diciassette) per i medici chirurghi e odontoiatri, 2 (due) per i medici veterinari e di 2 (due) per i farmacisti.

4. I rappresentanti dei **contribuenti volontari** sono eletti in ragione di n. 1 (uno) componente per ogni 7000 (settemila) contribuenti volontari, arrotondato per eccesso. Tale risultante è suddivisa proporzionalmente tra le categorie dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti sulla base di quozienti interi e dei più alti resti. Nessuna categoria può avere un numero di rappresentanti superiore a 4/5 (quattroquinti) del totale dei rappresentanti dei contribuenti volontari, arrotondato per eccesso.

5. In relazione al precedente comma 4, in fase di prima applicazione il numero dei componenti da eleggere da parte di ciascuna categoria è complessivamente di 3 (tre), di cui rispettivamente 2 (due) tra gli iscritti agli Albi provinciali dei medici chirurghi e 1 (uno) tra gli iscritti agli Albi provinciali degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

6. Esaurita la fase di prima applicazione, ai fini del calcolo del numero dei componenti elettivi, si tiene conto della consistenza numerica dei contribuenti iscritti alla Fondazione da almeno un anno alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

7. Il Comitato di Indirizzo dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti elettivi sono rieleggibili consecutivamente per non più di 2 (due) volte

8. Le elezioni si svolgono in sedi e secondo modalità stabilite con apposito regolamento.

9. Il Comitato di Indirizzo è inoltre composto da n. 10 (dieci) designati rispettivamente:

- a) n. 1 (uno) designato dal Ministro della Salute;
- b) n. 1 (uno) designato dal Ministro dell'Interno;
- c) n. 1 (uno) designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- d) n. 1 (uno) designato dal Ministro della Difesa tra il proprio personale sanitario di ruolo con grado non inferiore a quello di tenente generale o gradi equipollenti;
- e) n. 4 (quattro) in rappresentanza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di cui:
 - n. 1 (uno) è designato dalla Commissione Albi Odontoiatri;
 - n. 3 (tre) sono designati dalla Commissione Medica, di cui n. 1 (uno) tra gli iscritti all'Ordine provinciale di Perugia e n. 1 (uno) tra i contribuenti obbligatori;
- f) n. 1 (uno) designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari;
- g) n. 1 (uno) designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti.



10. Il Comitato di Indirizzo può deliberare la partecipazione alle proprie riunioni di rappresentanti istituzionali dei sei membri storici della Fondazione, senza diritto di voto e senza oneri a carico della Fondazione stessa.

11. Tutti i componenti sanitari del Comitato di Indirizzo devono essere contribuenti, non avere contenziosi in atto nei confronti della Fondazione, essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, specificati con regolamento, e si intendono designati e/o eletti per l'intero periodo di durata dell'organo.

Art. 10 **(Comitato di Indirizzo – Elettorato attivo e passivo)**

1. Hanno diritto di voto i contribuenti in regola con i versamenti da almeno 1 (uno) anno alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni. Gli iscritti vitalizi votano per la categoria alla quale appartenevano come contribuenti al momento dell'esercizio dell'opzione per la contribuzione vitalizia.

2. Possono essere eletti tutti i contribuenti con almeno 7 (sette) anni di contribuzione complessiva, di cui 5 (cinque) continuativi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

3. Le modalità di elezione e di sostituzione dei componenti elettivi del Comitato di Indirizzo sono disciplinate con apposito regolamento.

Art. 11 **(Comitato di Indirizzo -Attribuzioni e funzionamento)**

1. Il Comitato di Indirizzo ha le seguenti attribuzioni:

- a) elabora e fissa le linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione;
- b) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto, i regolamenti, i documenti contabili di cui all'art. 3, comma 3, Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, nonché il bilancio tecnico, i criteri per la scelta degli investimenti così come indicati nel bilancio preventivo, il piano annuale degli interventi, il programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina tre componenti del Collegio Sindacale, tra cui il Presidente;
- e) promuove azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti elettivi del Collegio Sindacale secondo le procedure previste dagli artt. 2393 e 2407 del Codice civile, in quanto compatibili;
- f) revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti elettivi del Collegio Sindacale secondo le procedure previste dagli artt. 2383, comma 3 e 2400, comma 2, del Codice civile, in quanto compatibili;
- g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla scelta della società incaricata della certificazione di bilancio;
- h) determina le condizioni e la misura dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per i componenti degli organi della Fondazione.



2. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo convoca almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione partecipano alle riunioni del Comitato di Indirizzo senza diritto di voto.

4. Le riunioni si intendono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei componenti. Per le deliberazioni nelle materie di cui alle lett. b), c) d) ed f) del precedente comma 1, è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

5. Le deliberazioni si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le deliberazioni di modifica dello Statuto e di adozione dei regolamenti devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti. Le delibere di modifica degli articoli 1, 2 e 6 dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

7. Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato di Indirizzo.

Art. 12

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 9 (nove) sanitari, eletti dal Comitato di Indirizzo, rispettando il principio di rappresentanza proporzionale ponderata delle categorie professionali (soggette a contribuzione obbligatoria e volontaria) e garantendo ad ognuna almeno un rappresentante.

In fase di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- n. 6 (sei) medici chirurghi, di cui n. 5 (cinque) pubblici dipendenti e n. 1 (uno) contribuente volontario;

- n. 1 (uno) odontoiatra;

- n. 1 (uno) medico veterinario pubblico dipendente;

- n. 1 (uno) farmacista pubblico dipendente;

2. Per la separazione delle funzioni di indirizzo e vigilanza da quelle di gestione non si può essere contemporaneamente componenti del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. In caso di elezione al Consiglio di Amministrazione di un componente del Comitato di Indirizzo, questi, in caso di accettazione, decade dal Comitato ed è sostituito secondo quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;

b) redige il bilancio e i documenti di cui alla lett. b) del precedente art. 11 e, dopo averli inviati al Collegio Sindacale per il parere di competenza, li sottopone all'approvazione del Comitato di Indirizzo;

c) propone al Comitato di Indirizzo le modifiche dello Statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto della Fondazione;

d) delibera in materia di contributi obbligatori e volontari;

e) delibera in materia di prestazioni e servizi, secondo i criteri generali fissati dai regolamenti e nel rispetto del piano annuale degli interventi;

f) delibera in materia di appalti di lavori, forniture e servizi;



- g) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario;
- h) indice le elezioni e predisporre il regolamento elettorale per il rinnovo del Comitato di Indirizzo e convoca il Comitato neo eletto per il suo insediamento entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione degli eletti;
- i) verifica la legittimità delle domande di adesione volontaria alla Fondazione;
- j) delibera in materia di acquisizioni e dismissioni del patrimonio della Fondazione;
- k) delibera in materia di acquisizione di eredità, legati e donazioni;
- l) delibera sui ricorsi in materia di prestazioni e servizi;
- m) ove ne ravvisi la necessità, può istituire commissioni e gruppi di lavoro con specifici compiti;
- n) attribuisce ai propri componenti funzioni delegate su materie e settori espressamente definiti;
- o) delibera i piani di assunzione di tutto il personale;
- p) nomina e revoca il Direttore della Fondazione;
- q) assume i dirigenti e, su proposta del Direttore della Fondazione, il personale non dirigente;
- r) su proposta del Direttore della Fondazione, approva l'articolazione organizzativa e il relativo organigramma;
- s) delibera in materia di contrattazione integrativa aziendale;
- t) fissa gli obiettivi del Direttore della Fondazione e ne valuta il raggiungimento;
- u) determina i poteri di spesa del Direttore della Fondazione e dei dirigenti;
- v) delibera di agire o resistere in giudizio;
- w) ha competenza generale su tutte le materie non riservate agli altri organi della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 **(Il Presidente)**

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, del precedente art. 10.

2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e sovrintende al suo funzionamento.

3. Ha i seguenti compiti:

- a) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e il Comitato di Indirizzo;
- b) in caso d'urgenza e di necessità, può adottare gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione utile;
- c) nelle materie di propria competenza, può attribuire deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti



gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;

d) adotta, per il personale, le sanzioni disciplinari superiori a quelle di competenza dei Dirigenti e del Direttore della Fondazione, secondo il Regolamento della stessa;

e) ove delegato dal Consiglio d'Amministrazione, conferisce procura alle liti, mandati e procure generali e speciali.

4. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto consecutivamente 1 (una) sola volta.

Art. 14

(Il Vice-Presidente)

1. Il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità e per la stessa durata del Presidente e deve possedere i requisiti di cui al comma 2, del precedente art. 10.

2. Il Vice Presidente deve essere eletto nell'ambito delle categorie di Albi diverse da quella di appartenenza del Presidente.

3. Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente ad espletare alcune delle sue attribuzioni, secondo i criteri formalmente predeterminati dal Presidente stesso.

4. Il Vice Presidente sostituisce, anche nella rappresentanza legale, il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di cessazione dalla carica.

Art. 15

(Il Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale dura in carica 5 (cinque) anni e si compone del Presidente e di altri quattro membri, iscritti al registro dei revisori contabili. I componenti possono essere rinominati consecutivamente non più di 2 (due) volte. Di questi quattro:

a) uno è designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

b) uno è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

c) i rimanenti sono nominati dal Comitato di Indirizzo, al pari del Presidente

2. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione e sull'amministrazione della Fondazione, secondo il disposto degli artt. 2403 e seguenti del Codice civile, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto, in quanto compatibili.

3. I componenti del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni del Comitato di Indirizzo e possono partecipare a quelle del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

(Direttore della Fondazione e dirigenti)

1. Le funzioni del Direttore della Fondazione e dei dirigenti sono disciplinate con regolamento.

2. Il Direttore della Fondazione partecipa alle sedute del Comitato di Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione, esprimendo parere non vincolante.



Art. 17

(Decadenza dalle cariche e sostituzione)

1. I componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive degli organi dei quali fanno parte, decadono dalla carica.

2. I componenti gli organi decadono dagli stessi anche per il mancato possesso e/o il venir meno dei requisiti di onorabilità, specificati con regolamento.

3. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza, su proposta del Presidente o di uno dei componenti.

4. Qualora uno o più componenti degli organi della Fondazione vengano meno per qualsiasi causa, la sostituzione deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dall'organo competente.

La sostituzione dei componenti elettivi del Comitato di Indirizzo si effettua insediando un componente della stessa categoria professionale di provenienza di ciascun componente da sostituire, secondo le modalità previste con apposito regolamento.

La sostituzione dei componenti designati deve essere effettuata dall'ente che ha effettuato la designazione del componente da sostituire.

5. I nuovi componenti, elettivi o designati, restano in carica per la residua durata del mandato dei componenti decaduti o sostituiti.

Art. 18

(Indennità di carica e gettoni di presenza)

1. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio Sindacale competono:

a) il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti stabiliti con apposito regolamento;

b) la stipula, a cura e spese della Fondazione, di polizze assicurative per la responsabilità civile e patrimoniale e per gli infortuni connessi al mandato;

c) un'indennità di carica e il gettone di presenza, nella misura stabilita, ogni due anni, dal Comitato di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri contenuti nei regolamenti.

2. Ai componenti del Comitato di Indirizzo competono:

a) il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti stabiliti con apposito regolamento;

b) il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo nella misura stabilita per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

(Trasparenza)

1. La gestione della Fondazione deve ispirarsi, oltre che a criteri di economicità ed efficienza, anche al principio della trasparenza nei rapporti con i contribuenti, secondo quanto previsto con apposito regolamento e nel rispetto, ove applicabili, dei principi di cui alla Legge n. 241/90.



2. In particolare, il regolamento stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza della gestione prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di fornire risposte scritte, entro congruo termine, ai contribuenti che rivolgano richieste di chiarimenti o informazioni alla Fondazione.

Art. 20
(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'approvazione del documento contabile di previsione deve essere deliberata entro il 15 novembre dell'anno precedente. Il consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Copie del documento contabile di previsione e del consuntivo, corredate dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sono trasmesse ai Ministeri vigilanti ed alla Corte dei Conti.

Art. 21
(Riserva legale)

1. La riserva legale è determinata in conformità ai principi di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modifiche e integrazioni e alle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 22
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale della Fondazione è disciplinato dal libro V del Codice civile, dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, nonché dai contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Art. 23
(Norma finale)

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 485, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i sanitari neoiscritti rispettivamente agli Albi provinciali dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro 5 (cinque) anni dalla data di prima iscrizione all'albo. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile.

2. Per i sanitari già iscritti rispettivamente agli Albi provinciali dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, ma non contribuenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro 1 (uno) anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile.



3. Per i sanitari già contribuenti obbligatori, che cessino da tale regime di contribuzione, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla cessazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile.
4. La accertata morosità contributiva, se non sanata nei termini previsti dal regolamento, comporta, in ogni caso, la perdita definitiva dello status di contribuente e del diritto ad ogni prestazione, nonché l'impossibilità di una nuova iscrizione.

Art. 24

(Norme transitorie)

1. Fermo restando che le norme di cui ai precedenti artt. 2, 5, 6 e 7 trovano applicazione fin dalla data di approvazione del presente Statuto, gli organi vigenti alla data della sua entrata in vigore restano in carica fino all'insediamento di tutti gli Organi previsti dal presente Statuto.
2. Ai fini del rinnovo e dell'insediamento degli organi, in fase di prima applicazione, tutte le procedure elettorali, incluse quelle preliminari, preparatorie ed attuative stabilite dal presente Statuto, sono di competenza della Giunta Esecutiva in carica ai sensi del previgente Statuto, nel rispetto dei principi, dei criteri e di quanto stabilito in materia negli articoli precedenti.

Art. 25

(Norma di chiusura)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modiche e integrazioni, al Codice civile e alle altre disposizioni di legge.

* * *